
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Confessione stragiudiziale fatta ad un terzo: che valore probatorio ha?

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 28.07.2015, n. 15845

...omissis...

1. Con il primo mezzo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost. , artt. 112, 345 e 394 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4), il ricorrente chiede se, avendo l'appellante Dxxxxx. articolato uno specifico motivo di gravame con cui censurava la qualificazione giuridica (in termini di simulazione) data dal Tribunale alla sua pretesa, assumendo di aver proposto ab origine solo ed esclusivamente la domanda basata sull'intestazione fiduciaria dei beni, il giudice del rinvio abbia o meno violato l'art. 112 c.p.c. , in connessione con l'art. 111 Cost. , escludendo che sia intervenuta la detta sostituzione della domanda originaria di simulazione con quella, proposta in appello, di nuova acquisizione delle azioni, in base alla loro intestazione fiduciaria.

2. Con il secondo (omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5), si chiede la censura della decisione perchè il giudice distrettuale non avrebbe considerato le conclusioni dell'atto di appello (espressive della sua volontà) nè la specifica censura contenuta nel primo motivo.

3. Con il terzo motivo (Violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4), si lamenta la mancata rilevazione dell'esistenza di un giudicato interno al processo in esame, formatosi sull'accertamento del Tribunale che, con la sua sentenza, aveva escluso la possibilità di ravvisare gli estremi della confessione stragiudiziale nell'intervista resa dal DxxxF. al giornalista xxxxxx F., il cui accertamento avrebbe ricavato da quella non già la prova di una partecipazione sociale ma solo quella di un'attività di sostegno economico.

4. Con il quarto (Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. , artt. 101, 115, 116, 342 e 345 c.p.c. , artt. 2724 e 2735 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4), il ricorrente lamenta la violazione del principio dispositivo nella considerazione, fatta dal giudice distrettuale, dell'intervista resa dal Dxxx. al giornalista Pxxx come principio di prova scritta non già della interposizione fiduciaria (così come chiesto dal D.xxxxxxL. nel suo appello) ma della simulazione.

5. Con il quinto mezzo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2724 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4), il ricorrente si duole della violazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione, con riferimento all'individuazione del principio di prova scritta nella intervista resa dalla parte D.F., avendo la corte regolatrice affermato la necessità che tali documenti siano necessariamente muniti della sottoscrizione del dichiarante.

6. Con il sesto (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3), il ricorrente si lamenta della violazione dei principi regolanti l'istituto della confessione stragiudiziale al terzo che esigerebbero un elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di ammettere un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte) ed uno oggettivo (ammissione del fatto obiettivo).

7. Con il settimo motivo (omessa, o quantomeno insufficiente e contraddittoria, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5), si chiede la riforma della sentenza che, in relazione all'applicazione dell'istituto della confessione stragiudiziale al terzo non avrebbe motivato circa la sussistenza di un elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di ammettere un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte) ed uno oggettivo (ammissione del fatto obiettivo).

8. Con l'ottavo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3), il ricorrente lamenta la violazione dei principi relativi alle presunzioni che, al contrario di come valutati dalla Corte territoriale, avrebbero presentato inferenze probabilistiche plurime, consentendo di pervenire, con identico grado di plausibilità e verosimiglianza, alla conclusione dell'esistenza di un accordo fiduciario anzichè a quello simulatorio.

9. Il nono mezzo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. , artt. 101, 112, 115, 116, 342 e 345 c.p.c. , artt. 2724 e 2735 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4), lamenta la violazione del principio dispositivo nella considerazione, fatta dal giudice distrettuale, delle dichiarazioni testimoniali che, riferendosi sovente a circostanze facenti riferimento al predicato "fiduciario", riferito a termini come "rapporto", "accordo", "patto", sarebbero poi state valutate in una diversa prospettiva, quella dell'accordo simulatorio.

10. Il decimo (omessa, o quantomeno insufficiente o contraddittoria, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5), si duole della mancata valutazione dell'attendibilità dei testi, specie in relazione alla circostanza inveridica relativa alla intestazione di alcune azioni a due cittadini greci.

11. Con l'undicesimo ed ultimo motivo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 345 e 394 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4), il ricorrente si duole dell'accoglimento della domanda tesa a conseguire la declaratoria di titolarità della metà delle azioni vendute dal D.C. al D.F., secondo l'ulteriore accordo intercorso tra i due odierni contendenti. Essa, secondo la denuncia, fuoriuscirebbe dall'ambito dell'azione di simulazione, avente ad oggetto esclusivamente il negozio di trasferimento delle azioni da D.L. al D.F., la sola che sarebbe compatibile con il dictum rescindente della Corte di cassazione.

12. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di cancellazione delle espressioni, ritenute sconvenienti od offensive ("artificio che sottende la macchinosa iniziativa", "il tentativo..

di architettare.. una speculazione", "macchinosità ed artificiosità inconsistenza"), contenute nel controricorso (in base alla facoltà prevista dall'art. 89 c.p.c. , e che può essere esercitata anche nel giudizio di legittimità: Cass. n. 3525 del 2005; rientrando tra i poteri officiosi del giudice: Cass. n. 12309 del 2004), in quanto le richiamate espressioni, per quanto vivaci, non sono dettate da un passionale ed incompsto intento dispregiativo

e non rivelano, perciò, un intento offensivo nei confronti della controparte ma conservano pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, e non eccedono dalle esigenze difensive, nè risultano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.

13. Quanto al merito del ricorso, i primi due motivi di ricorso sono in parte inammissibile, perchè con essi non si censura completamente la ratio decidendi contenuta nella sentenza, e comunque infondati.

13.1. Come ha ben osservato il resistente, la censura muove da una premessa incompleta, in quanto considera, per la formulazione del suo quesito e delle sue critiche, solo il primo mezzo d'impugnazione (e il contenuto delle conclusioni, così come da lui interpretate), trascurando del tutto il quarto motivo di appello, pure tenuto in notevole evidenza nella sentenza oggetto dell'odierno ricorso.

13.2. Eppure - come dice la Corte territoriale - con quest'ultimo mezzo, l'appellante D.L. aveva richiesto "in via subordinata", l'accoglimento della domanda "con ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel quarto motivo di gravame, con chiaro riferimento, quindi, alla impostazione originaria della domanda stessa" (sent., p. 10), elementi che il giudice del rinvio ha considerato come decisivi anche in rapporto agli altri, contenuti negli atti difensivi (opposte comparse conclusionali, ecc.).

13.3. Il primo mezzo del ricorso per cassazione non colpisce questa parte del ragionamento svolto dalla sentenza e, perciò, non si sottrae al vizio che lo rende non decisivo, secondo il principio di diritto per il quale le censure proposte contro argomentazioni della sentenza che non esauriscono la ratio decidendi sono inammissibili.

13.4. Tuttavia, poichè la censura nel suo complesso, attiene ad un error in procedendo, è dovere del giudice di legittimità che sia investito della relativa critica (e che, in parte qua, è anche giudice del fatto), compiere un esame dell'atto che si assume - come male interpretato dalla Corte territoriale, verificandone il contenuto.

13.5. Ebbene, dall'esame dell'atto di appello a suo tempo notificato dal D.xxxx., ed in particolare con riferimento al quarto mezzo di gravame, risulta - sia pure in modo non esemplare - l'avvenuta proposizione della domanda di simulazione del trasferimento azionario da parte dell'uno in favore dell'altro socio (e cognato), sia perchè - come ha osservato il giudice distrettuale nella sentenza impugnata - la parte con tale mezzo richiedeva l'ammissione della prova testimoniale per far valere l'effetto simulatorio tra i contraenti, senza che il patto fosse illecito (e, quindi, con i limiti generali della prova testimoniale) sia perchè, nella proposizione del motivo, l'appellante ha fatto espresso richiamo all'art. 1417 c.c. , in ordine alla volontà di provare l'esistenza di un patto simulato.

13.6. A tale proposito, infatti, va ricordato che, nella specie, si versa in una ipotesi negoziale in cui le parti non si sono premunite in ordine alla possibilità di far valere la simulazione della cessione azionaria, utilizzando la consueta controdi chiarazione: di qui la richiesta del simulato alienante di ammissione della prova testimoniale che, essendo rivolta a dimostrare l'esistenza e la consistenza di un contratto dissimulato lecito, incontra le note limitazioni stabilite dalla legge per la prova testimoniale.

13.7. Infatti, l'art. 2722 c.c. , vieta di provare con testimoni i patti contrari al contenuto di un documento, ma poichè la prova testimoniale è ammessa, oltre che nell'ipotesi (che qui non ricorre) in cui si deve svelare l'illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.) anche quando (tra le altre ipotesi) vi sia un principio di prova per iscritto, la parte interessata a far valere il vizio simulatorio potrà supplire alla mancata formazione (o allo smarrimento) della controdi chiarazione con la prova per testimoni della controdi chiarazione mancante ("La prova per testimoni della simulazione di un contratto risultante da atto scritto è ammissibile tra le parti quando ricorra una delle ipotesi indicate nell'art. 2724 c.c. , e nel caso previsto dall'art. 2724, n. 3, (principio di prova per iscritto) tale principio di prova può desumersi dallo stesso atto impugnato per simulazione": Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1438 del 1962 ed altre conf.).

13.8. Si comprende, perciò, il perchè ed il percome il quarto motivo di appello proposto dal D.L. mirasse proprio a recuperare l'azione di simulazione, in aggiunta alla domanda proposta (in via chiaramente alternativa e nel caso dell'insuccesso dell'altra domanda) con gli altri tre mezzi di gravame.

14. Il terzo mezzo è infondato alla luce del principio di diritto (cfr. per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 2001) secondo cui costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione.

14.1. Nella specie, si chiede di considerare come avente individualità ed autonomia, quasi si trattasse di una capo della sentenza di primo grado (idonea a passare in cosa giudicata), una valutazione giudiziale di una "informazione probatoria" (cfr. Cass. sez. 1, sent. n. 10749 del 2015) posta a base, assieme ad altre, dell'accertamento (positivo o negativo) di un fatto giuridico rilevante (nella specie, la presunto valore di una dichiarazione come confessione stragiudiziale).

14.2. Senza dire che, in realtà, la valutazione di quello stesso elemento probatorio da parte della Corte territoriale non è consistito, sic et simpliciter, nell'affermazione del valore di prova legale della dichiarazione stragiudiziale resa dall'intervistato ad un giornalista (terzo estraneo) ma nella sua considerazione di elemento indiziario (anche se fortemente tale) da valutarsi

assieme ad un ulteriore compendio di elementi (esposti a p. 16 e ss. della motivazione).

14.3. In tal modo, il giudice distrettuale si è mostrato rispettoso del principio di diritto più volte affermato da questa Corte (cfr, Sez. L, Sentenza n. 29316 del 2008) e secondo cui "La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio".

15. La doglianza contenuta nel quarto mezzo di ricorso è infondata perché non viola il principio dispositivo la valutazione di un fatto, che l'appellante abbia riferito ad una sola parte della sua domanda, se lo stesso abbia proposto anche una domanda alternativa, in tal modo - anche se non espressamente - riferendo, com'è possibile fare, il compendio fattuale complessivamente allegato a sostegno di ogni parte dell'impugnazione e delle sue articolate richieste.

15.1. La mancanza di connessione tra la domanda subordinata ed i fatti esposti a sostegno di quella principale non possono comportare la perdita del loro valore, una volta che siano stati esposti allo scopo precipuo di conseguire il bene della vita posto al centro del processo e che, come tali, sono entrati nel processo, dal quale non possono essere esclusi, nè considerati estranei al dibattito processuale complessivo, per il semplice difetto dell'enunciazione del detto collegamento anche con il mezzo di gravame proposto come subordinato.

16. Il quinto mezzo non risulta fondato alla luce della necessità d'interpretazione evolutiva del concetto riassunto nell'espressione "principio di prova per iscritto", di cui all'art. 2724 c.c. , n. 1, che già la lettera della legge individua "in qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda (...) che faccia apparire verosimile il fatto allegato".

16.1. Infatti, la veloce interconnessione dei rapporti interpersonali rendono sempre più "liquide" anche le relazioni giuridiche, che non sempre riescono a munirsi della documentazione, che pure ne renderebbe più solida la dimostrazione in giudizio.

16.2. In tal senso ha correttamente interpretato la disposizione richiamata (in senso opposto a quanto opina il ricorrente) Cass. Sez. 1, nella sentenza n. 2212 del 1968, nell'affermare il principio di diritto secondo cui "può costituire principio di prova scritta anche una scrittura non firmata, purchè espressamente o tacitamente accettata dall'autore e perfino uno scritto altrui, purchè colui contro il quale è fatto valere lo abbia fatto proprio e ne abbia dato incarico, anche verbale, all'autore dello scritto" (se ne veda il testo corretto riportato sulla xxxxxxxxxxxx 1969, I, col. n 646, diversamente che nella massima ufficiale del CxxxxxxxxRv.

334434, ove per errore non compare il "non" pocanzi sottolineato).

16.3. Perciò non c'è violazione degli artt. 1417 e 2724 c.c. , come sostiene il ricorrente, nell'individuazione, operata dalla Corte territoriale, del principio di prova scritta in quell'intervista resa dalla parte D.F. al giornalista P., avendo questa corte regolatrice escluso la necessità che tali documenti (costituenti semplice principio di prova, atti a scremare le richieste palesemente infondate da quelle che hanno un qualche fondamento) siano necessariamente muniti della sottoscrizione del dichiarante.

17. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso debbono essere trattati congiuntamente, attenendo alla stessa questione: l'applicazione corretta dell'istituto della confessione stragiudiziale resa al terzo, nella parte in cui esigono l'esistenza di un concreto elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di ammettere un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte) ed uno oggettivo (ammissione del fatto obiettivo).

17.1. I due mezzi vanno respinti, in quanto basati sul falso presupposto che la Corte d'appello abbia deciso, in senso sfavorevole alle tesi del ricorrente, sulla base del valore legale della confessione stragiudiziale, mentre è vero che essa ha conclusivamente affermato (a p. 23) che "la prova della simulazione deve pertanto ritenersi acquisita per mezzo di presunzioni. Le risultanze della prova testimoniale vanno prese in considerazione solo come elementi confermativi di una realtà già emersa in base alla prova logica". E la prova logica non è stata acquisita sulla base della intervista, ritenuta - certo - un elemento importante del percorso probatorio valutato dal giudice, ma pur sempre solo un principio di prova scritta, contenente rilevanti connessioni logiche con la tesi del D.L., però necessitanti di trovare il loro riscontro logico, ottenuto soltanto sulla base delle dichiarazioni testimoniali, valutate (alle pp. 17-22) anche in rapporto a fatti acquisiti aliunde e riepilogati alle pp. 16-17 della motivazione.

Sicchè, il giudice distrettuale ha potuto concludere di essersi trovato di fronte "ad una serie massiccia di elementi, ciascuno dotato di per sè solo di una forte carica indiziaria, e ciascuno convergente verso la identica plausibile spiegazione, quella della simulazione della operazione di vendita delle azioni". Indizi che sono stati valutati "dapprima singolarmente e posti poi in correlazione tra di loro nel contesto di una valutazione complessiva", che ha permesso di portare alla conclusione, enucleata sul piano logico, circa il carattere apparente della vendita (p. 22).

18. L'ottavo mezzo di cassazione è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente, con riferimento alla "massiccia" componente indiziaria (valutata come di tipo presuntivo dal giudice di merito e come prova diretta dal resistente) mira ad ottenere un riesame di quelle valutazioni che non appaiono, affatto, manifestamente irrazionali o illogiche, così da comportare la loro censura e la conseguente cassazione della sentenza.

19. Il nono mezzo (profilo di ulteriore violazione del principio dispositivo in riferimento alla prova testimoniale) è infondato per quanto già affermato sopra, esaminando analoga censura.

20. Il decimo, riguardante i pretesi vizi motivazionali relativi alla valutazione di attendibilità dei testimoni, in relazione alle circostanze indicate, è inammissibile, in quanto nuovo e privo del riferimento al se, come, dove e quando esso sia stato proposto nella fase di merito.

21. Anche l'undicesimo mezzo di ricorso è infondato, in quanto il dictum rescindente della Cassazione, in forza del quale la causa è stata decisa in sede di rinvio con la sentenza in questa sede impugnata, si riferiva esclusivamente alla parte relativa alla domanda principale proposta (secondo l'alternativa: azione per il riconoscimento dell'interposizione reale ovvero dell'interposizione fittizia) con riferimento all'accordo relativo alla cessione delle azioni della Tersan dal xxx., non anche con riguardo all'ulteriore accordo riguardante le azioni cedute dal Dxxxxxxx Accertamento che poteva essere definitivo solo una volta decisa la questione principale, come tale condizionante anche quella accessoria e logicamente successiva alla prima.

21.1. Del resto la stessa Cassazione ha considerato assorbiti ben tre mezzi di ricorso, essendosi limitata, come essa stesso ha statuito, a cassare la sentenza impugnata "con rinvio alla Corte di Appello di Bari per la decisione in ordine alle eventuali ulteriori questioni di merito prospettate, nonché sulla avvenuta sostituzione o meno della domanda di simulazione con quella proposta nel giudizio di impugnazione".

22. In conclusione, il ricorso si palesa infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
p.q.m.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
